

Prot. n. 1 del 08.01.2020

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno 2020 il giorno 8 del mese di Gennaio, tra la **Fondazione Opificium** con sede in Via in Arcione,71 - 00187 Roma, P. Iva 07278981001, nella persona del Presidente Per. Ind. Vanore Orlandotti e l'associazione **ANIM Associazione Nazionale Ingegneri Minerari** organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale, con sede legale in Via Castiglione n. 25, 40124 Bologna C.F.: 97007200583 P. IVA: 0215099100 , rappresentata dal Presidente Ing. Domenico Savoca, (d'ora in poi : LE PARTI)

Premesso

- che **Opificium** è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d'interesse della professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell'ambiente;
- che la **Fondazione Opificium** è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed ha tra gli scopi statuari quello di promuovere la formazione del perito Industriale libero professionista indirizzare, rimuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica, direttamente o tramite l'Ordine Professionale o altre forme associative;
- che l'**ANIM Associazione Nazionale Ingegneri Minerari**, Associazione che persegue finalità socio – culturali ha tra gli altri scopi statuari :
 - la formazione professionale dei propri iscritti, la valorizzazione applicativa, e la sensibilizzazione pubblica allo studio delle problematiche legate alla risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguardanti l'industria estrattiva, l'ingegneria degli scavi e le attività correlate, l'utilizzo integrale delle risorse ed il riciclo degli scarti minerari, la gestione delle terre e rocce da scavo, le grandi opere in sotterraneo ed a cielo aperto, la sicurezza dei cantieri, la difesa e la valorizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente;
 - stabilire e mantenere contatti in campo nazionale ed internazionale tra tecnici, professionisti, Enti, Associazioni ed altri soggetti comunque interessati o che operino nei settori sopra indicati;
 - promuovere, organizzare, effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti la formazione continua dei Soci (mediante corsi, convegni, conferenze, visite tecniche,

seminari, stages formativi) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Parti convengono di sottoscrivere la seguente Convenzione ai fini della promozione, da eseguirsi congiuntamente e nell'ambito dei singoli ambiti di attività, dell'aggiornamento professionale dei tecnici e professionisti che operino nei settori di comune interesse.

La **Fondazione Opificium**, ai sensi delle vigenti normative, diffonderà la presente convenzione e i relativi servizi realizzati in collaborazione con **ANIM**, a tutti i propri **Ordini Territoriali**.

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Accordo di Collaborazione contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente contratto.

Art.2 - OGGETTO

1. Il presente Accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra Fondazione Opificium e ANIM nell'ambito delle attività di promozione, aggiornamento e formazione della figura di Periti Industriali Minerari, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro ed alla preparazione di documenti di carattere tecnico e la realizzazione di iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca che le due Parti riterranno utili attivare, allo scopo di sviluppare la collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti concordano nel realizzare una collaborazione permanente nell'ambito della quale la Fondazione potrà avvalersi delle competenze e delle professionalità di cui l'ANIM dispone per integrare e sostenere la cultura tecnica degli iscritti agli Ordini territoriali dei Periti Industriali ed il loro aggiornamento professionale nei settori di pertinenza dell'ANIM.
3. Le Parti concordano sulla possibilità, tramite accordi successivi, di effettuare comunicazioni e fornire informazioni sulle reciproche attività, all'interno delle rispettive riviste, pubblicazioni periodiche, e siti internet .Particolare risalto verrà dato alle iniziative effettuate in comune.

Art. 3 - DURATA E DECORRENZA

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una durata illimitata e continuativa.

Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO.

Le attività per le quali per le quali i firmatari di questo accordo intendono collaborare saranno preventivamente concordate ed esplicitamente approvate dalle parti; ove fosse ritenuto

necessario sarà attivato di comune accordo un Comitato paritetico di scopo composto da due delegati per La Fondazione ed altrettanti per ANIM.

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n .196 (cd Codice della privacy).

Art. 6 – RECESSO.

1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 - FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/ o esecuzione del presente Accordo, il Foro competente è quello del soggetto convenuto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 8 - NORME APPLICABILI.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Roma li 08.01.2020

Firma del Legale rappresentante di

Associazione ANIM



Firma del Legale Rappresentante di

Fondazione Opificium

